Spedizione in abbonamento postale

Anno 93° — Numero 151

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Mercoledì, 2 luglio 1952 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8024 Semestrale L. 4516
Trimestrale L. 2516 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8024 Semestrale L. 4516
Trimestrale L. 2516 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa ,,) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 - Firenze, via Cavour n. 46 r - Napoli, via Chiaia n. 5 - Torino, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa ,,) sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

RICOMPENSE AL VALOR MILITARE

Decreto 27 ottobre 1950
registrato alla Corte dei conti il 1° febbraio 1951
registro Presidenza n. 45, foglio n. 43

Sono concesse le seguenti decorazioni al valor militare:

MEDAGLIA D'ORO

DAL PONT Luigi di Giovanni e di Trevisson Giuseppina, da Belluno, classe 1924, partigiano combattente. — Arruolatosi fra i primi nelle formazioni partigiane della Venezia Giulia, durante lunghi mesi di ininterrotta attività, si distingueva per ardimento, coraggio e valore. Nella zona del Piave ed in quel di Belluno, portando a termine audaci gesta, si guadagnava duratura rinomanza di eroico combattente. Durante una temeraria impresa che aveva per obiettivo la distruzione di un tronco ferroviario e l'interruzione dei rifornimenti nemici, con cosciente abnegazione si offriva di verificare il mancato funzionamento di una forte carica da mina, che lo travolgeva nel ritardato scoppio. Orrendamente mutilato e privato per sempre della gioia della vista, in una sublime estasi di serena dedizione sapeva infondere ai compagni scampati

alla deflagrazione la fermezza degli eroi che tutto offrono alla Patria. — Zone di Udine e di Belluno, settembre 1943-aprile 1945.

VATTERONI Roberto di Amedio e di Lagomarsini Ines, da Carrara Avenza, classe 1926, partigiano combattente. — Organizzatore ed animatore infaticabile sapeva infondere ai suoi partigiani la stessa indefettibile fede e lo stesso indomito valore che furono suo patrimonio durante la dura lotta per la liberazione della Patria. Durante l'attacco ad un munito caposaldo tedesco guidava audacemente i compagni nella furibonda lotta e, benchè due volte ferito, rifiutava ogni soccorso per non abbandonare il campo della battaglia. Portatosi a stento ove più ferveva la mischia, agitando il sanguinante moncherino di un braccio orrendamente mutilato, incitava i compagni a continuare la lotta fino al raggiungimento della vittoria. — Bardine di San Terenzo (Carrara), 17 agosto 1944.

FIOCCO Giovanni di Riccardo e di Zuner Vittoria, da Belluno, classe 1921, partigiano combattente (*alla memoria*). — Valoroso combattente della lotta partigiana, provato in numerose azioni e sempre di esempio ai compagni per abnegazione ed ardimento, si offriva volontariamente per ricercare, insieme al suo superiore, le ragioni del mancato funzionamento di una carica da mina. L'improvviso scoppio dell'ordigno lo privava della vita nell'adempimento del dovere. — Linea ferroviaria Belluno-Ponte delle Alpi, 10 febbraio 1945.

PATERNO' DELLE SCIARE Ludovico di Giuseppe e di Fusco Aida, da Castellammare di Stabia (Napoli), classe 1908, capitano di cavalleria di complemento, partigiano combattente. — Dopo l'armistizio, seguita la via dell'onore e del dovere, partecipava attivamente al movimento militare di resistenza e molto si distingueva in Roma e nel Lazio, come animatore, come organizzatore, come capo di guerriglia, rendendo anche preziosi servizi nel campo informativo. Caduto in mani tedesche e duramente seviziato, manteneva contegno fiero ed esemplare, apertamente rivendicando la dignità del suo grado militare e la sua responsabilità di comandante di formazioni. Condannato a morte si imponeva, con il suo atteggiamento, alla ammirazione degli stessi tedeschi. Fortunate circostanze ed il rapido precipitare degli eventi gli salvarono la vita. — Zona di Roma, settembre 1943-giugno 1944.

(2522)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 6 giugno 1952, n. 682,

Autorizzazione di spesa per l'incremento di ricerche scientifiche e sperimentazioni a fini industriali.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzata la spesa di lire un miliardo per intensificare l'attività di ricerca e di sperimentazione da parte delle stazioni sperimentali per l'industria, nonchè per promuovere ricerche scientifiche e sperimentazioni a fini industriali, da parte di altri enti idoneamente attrezzati in settori per i quali non esistono stazioni sperimentali.

Art. 2.

L'importo di cui sopra è ripartito con decreto del Ministro per l'industria ed il commercio, che vi provvede previo parere di una Commissione, nominata con proprio decreto.

La Commissione dovrà redigere una relazione semestrale da depositare presso le due Camere, e per la prima volta non oltre il 7° mese dal suo insediamento.

Art. 3.

Il Ministro per l'industria e il commercio dispone ispezioni e riscontri presso gli enti che hanno ricevuto assegnazioni, per assicurare il regolare impiego delle somme a ciascuno assegnate.

Art. 4.

Alla copertura della spesa autorizzata con la presente legge verrà fatto fronte con una equivalente aliquota delle maggiori entrate di cui al terzo provvedimento legislativo di variazioni al bilancio per l'esercizio finanziario 1950-51.

Art. 5.

Il Ministro per il tesoro provvederà con proprio decreto alla occorrente variazione di bilancio per l'esecuzione della presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 6 giugno 1952

EINAUDI

DE GASPERI — PELLA — CAMPILLI

Visto, *il Guardasigilli* ZOLI

LEGGE 6 giugno 1952, n. 683.

Estensione dell'indennità mensile per l'assunzione e la retribuzione di un accompagnatore, di cui alla legge 10 agosto 1950, n. 648, ai titolari di pensione o di assegno di prima categoria fruenti di assegno di superinvalidità, di cui alla tabella E, lettera G, punti 2 e 3.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato:

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Sono ammessi al beneficio dell'indennità di accompagnamento, prevista dall'art. 45 della legge 10 agosto 1950, n. 648, anche i mutilati titolari di pensioni o assegni di prima categoria fruenti dell'assegno di superinvalidità per una delle mutilazioni indicate nella lettera *G*, punti 2 e 3, della tabella *E*, annessa alla legge predetta.

L'indennità è stabilita nella misura di lire 12.000 mensili per i grandi invalidi residenti nei Comuni con popolazione non inferiore ai 100.000 abitanti. Per i grandi invalidi residenti in Comuni con popolazione inferiore a 100.000 abitanti detta indennità è di lire 9000 mensili.

Art. 2.

Il godimento dei benefici di cui al precedente articolo ha effetto dal 1° luglio 1951, qualora l'interessato ne faccia domanda entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 3.

L'onere derivante dall'applicazione della presente legge previsto in lire 45.000.000 annui, viene fronteggiato con i fondi iscritti al capitolo 571 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'esercizio 1951-52.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 6 giugno 1952

EINAUDI

DE GASPERI — PELLA

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

LEGGE 13 giugno 1952, n. 684.

Provvedimenti per la riparazione dei danni arrecati dalle alluvioni dell'autunno 1951 alle ferrovie in regime di concessione all'industria privata e alle tramvie extraurbane.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per la riparazione dei danni arrecati dalle alluvioni dell'autunno 1951 alle ferrovie in regime di concessione alla industria privata e alle tramvie extraurbane possono essere accordati concorsi dello Stato nei limiti e nelle forme stabilite dalla legge 14 giugno 1949, n. 410, relativa alla riattivazione dei pubblici servizi di trasporto in concessione.

Art. 2.

Per la concessione dei concorsi previsti dall'art. 1 è autorizzato lo stanziamento, nello stato di previsione della spesa del Ministero dei trasporti per l'esercizio finanziario 1951-52, della somma di lire 500.000.000.

Alla copertura dell'onere indicato nel precedente comma sarà fatto fronte con un'aliquota del ricavo del prestito di cui alla legge 14 dicembre 1951, n. 1325.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 13 giugno 1952

EINAUDI

DE GASPERI — MALVESTITI — PELLA

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

LEGGE 13 giugno 1952, n. 685.

Accordo tra l'Italia e il Belgio, che regola il commercio dei prodotti medicinali, concluso a Roma il 25 aprile 1940.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' approvato l'Accordo fra l'Italia ed il Belgio che regola il commercio dei prodotti medicinali, concluso a Roma il 25 aprile 1940.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo suddetto.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 13 giugno 1952

EINAUDI

DE GASPERI — VANONI — LA MALFA

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Accord réglant le commerce des produits médicinaux entre le Royaume d'Italie et le Royaume de Belgique

Le Gouvernement italien et le Gouvernement belge reconnaissant la nécessité d'établir des règles à appliquer, au point de vue sanitaire, à l'importation des produits médicinaux et en particulier des spécialités médicinales, de Belgique en Italie et d'Italie en Belgique, en substitution del dispositions contenues dans la déclaration faite entre la Belgique et l'Italie le 4 mai 1908, ont convenu ce qui suit:

Art. 1.

Le Gouvernement italien consent à ce que les produits médicinaux et les spécialités médicinales d'origine et de provenance belges soient importés librement en Italie, sauf observance des règles et conditions établies par la législation italienne.

Art. 2.

Le Gouvernement belge consent à la libre importation en Belgique des produits médicinaux et des spécialités médicinales d'origine et de provenance italiennes, sauf observance des normes et conditions établies par la législation belge.

Art. 3.

En règle générale les produits médicinaux et les spécialités médicinales importés de l'un des deux pays dans l'autre ne seront pas soumis à un traitement moins favorable que celui accordé aux produits médicinaux de production nationale.

Art. 4.

Les sérums, les vaccins, les virus, les toxines, les produits biologiques et les produits similaires ainsi que les produits opothérapiques sont soumis exclusivement aux dispositions légales qui sont ou seront en vigueur dans chacun des deux pays.

Art. 5.

Chacune des deux Parties contractantes se réserve le droit, pour des cas exceptionnels, se présentant la nécessité de protéger la santé publique, de défendre l'importation des produits formant l'objet du présent Accord, avec l'obligation, dans les dits cas, d'informer immédiatement l'autre Partie contractante de sa décision.

Art. 6.

Le présent Accord entrera en vigueur 30 jours après sa signature.

Il sera concédé le terme d'une année aux firmes belges intéressées pour la présentation de leurs spécialités médicinales déjà dans le commerce en Italie si ces spécialités ne sont pas encore enregistrées à la date de l'entrée en vigueur du présent Accord.

Tant que ne sera pas prise une décision relative à la demande d'enregistrement la spécialité pharmaceutique ne sera soumise à aucune limitation.

Art. 7.

Les dispositions faisant l'objet des deux derniers alinéas de l'article 6 s'appliqueront dans les mêmes conditions à l'importation en Belgique de spécialités pharmaceutiques de provenance italienne, à partir du moment où l'enregistrement des spécialités sera devenu obligatoire en Belgique.

Art. 8.

Le présent Accord sera en tout temps dénonçable avec un préavis de 3 mois.

Rome, le 25 avril 1940

Pour l'Italie
A. GIANNINI

Pour la Belgique
DE KERCHOVE

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per gli affari esteri
DE GASPERI

LEGGE 13 giugno 1952, n. 686.

Utilizzazione del personale presso i servizi delle pensioni di guerra.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il personale di ruolo e non di ruolo di altra Amministrazione che alla data di entrata in vigore della presente legge trovasi temporaneamente utilizzato presso i servizi dipendenti dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, è considerato distaccato nella posizione di « comando », salvo, per quello non di ruolo, la cui assegnazione non sia stata disposta a seguito di trasferimento.

Art. 2.

Le disposizioni del precedente articolo si applicano anche al personale dipendente dalla Croce Rossa e dalle Sezioni provinciali dell'alimentazione utilizzato alla data di entrata in vigore delle presente legge dai predetti servizi della Direzione generale delle pensioni di guerra, al quale sarà mantenuto il rispettivo trattamento giuridico ed economico organicamente spettante.

Art. 3.

L'onere relativo al trattamento economico del personale indicato nei precedenti articoli sarà rimborsato a carico dei fondi stanziati in bilancio per le spese del personale addetto ai servizi della Direzione generale delle pensioni di guerra.

Art. 4.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per la applicazione della presente legge.

Art. 5.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 13 giugno 1952

EINAUDI

DE GASPERI — PELLA

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

LEGGE 13 giugno 1952, n. 687.

Ratifica ed esecuzione del Protocollo che modifica la Convenzione sulle esposizioni internazionali del 22 novembre 1928, firmato a Parigi il 10 maggio 1948.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Protocollo che modifica la Convenzione relativa alle esposizioni internazionali del 22 novembre 1928, firmato a Parigi il 10 maggio 1948.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data al Protocollo suddetto a decorrere dalla data della sua entrata in vigore.

Art. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 13 giugno 1952

EINAUDI

DE GASPERI — SCELBA — VANONI — PELLA — CAMPILLI — LA MALFA

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Protocole portant modification de la Convention signée à Paris, le 22 novembre 1928, concernant les expositions internationales.

Les soussignés, Plénipotentiaires des Gouvernements énumérés ci-après se sont réunis en conférence à Paris le 10 mai 1948 et sont convenus d'un commun accord et sous réserve de ratification des dispositions suivantes:

Article 1

Les articles 2, 3 et 4 de la Convention du 22 novembre 1928 sont abrogés et remplacés par les articles suivants.

Article 2

Une exposition est générale lorsqu'elle comprend les produits de l'activité humaine appartenant à plusieurs branches de la production ou qu'elle est organisée en vue de faire ressortir l'ensemble des progrès réalisés dans un domaine déterminé, tels que l'hygiène, les arts appliqués, le confort moderne, le développement colonial, etc.

Elle est spéciale quand elle n'intéresse qu'une seule technique appliquée (électricité, optique, chimie, etc.), une seule technique (textile, fonderie, arts graphiques, etc.), une seule matière première (cuirs et peaux, soie, nickel, etc.), un seul besoin élémentaire (chauffage, alimentation, transport, etc.); *elle ne doit pas comporter de pavillons nationaux*.

Il sera établi par les soins du Bureau International prévu à l'article 10, une classification des Expositions qui servira de base pour déterminer les professions et les objets pouvant prendre place dans une exposition spéciale en vertu de l'alinéa précédent. Cette liste pourra être révisée tous les ans.

Article 3

Durée des expositions. La durée des expositions internationales ne doit pas dépasser six mois. Cette durée est fixée au moment de l'enregistrement de l'exposition et elle ne pourra être prolongée dans la suite par le Bureau, qu'en cas de force majeure résultant d'évènements survenus *au cours de l'exploitation*, tels qu'incendies, inondations, troubles sociaux, ayant eu pour effet de mettre l'exposition dans l'impossibilité soit d'ouvrir à la date officielle fixée, soit de fonctionner normalement dans le temps assigné à sa durée. L'appréciation d'une demande tendant à la prolongation et présentée par le pays organisateur de l'exposition est laissée au Bureau.

La prolongation accordée sera mesurée en fonction de la durée du non-fonctionnement de l'exposition. Cette prolongation commencera à courir à partir de la date que le pays organisateur indiquera et qui, en aucun cas, ne pourra être éloigné de plus de six mois de la date de fermeture de ladite exposition.

Article 4

Fréquence des expositions. La fréquence des expositions internationales visées par la présente Convention est réglementée selon les principes suivants:

Les expositions générales sont rangées en deux catégories:

Première catégorie: les expositions générales qui entraînent pour les pays invités l'obligation de construire des pavillons nationaux;

Deuxième catégorie: les expositions générales qui ne laissent à aucun pays invité la faculté de construire un pavillon.

Pour l'organisation des expositions internationales le monde est divisé en trois zones, à savoir: la zone d'Europe, la zone des deux Amériques, et la troisième pour le reste du monde. Les pays dont le territoire s'étend sur deux zones doivent choisir celle dans laquelle ils entendent être classés.

Dans un même pays, il ne peut être organisé, au cours d'une période de 15 années, qu'une exposition générale de première catégorie, un intervalle de 10 années doit séparer deux expositions générales de toute catégorie.

Aucun pays contractant ne peut organiser de partécipation à une exposition générale de première catégorie que dans le cas où cette exposition suivrait d'au moins six années l'exposition générale de première catégorie précédente dans la même zone ou d'au moins deux années dans n'importe quelle zone. Il ne peut organiser de participation à une exposition générale de deuxième catégorie que si celle-ci est séparée de l'exposition générale qui l'a précédée par un intervalle de deux ans dans la même zone et d'un an dans toute autre zone. Ces deux intervalles sont portés respectivement à quatre et deux ans lorsqu'il s'agit d'expositions de même nature.

Les délais prévus au paragraphe précédent sont appliqués sans qu'il y ait lieu de faire de distinction entre les expositions organisées par un pays adhérent ou non à la Convention.

Des expositions spéciales de même nature ne peuvent se tenir en même temps sur les territoires des pays contractants. Un délai de cinq ans est obligatoire pour qu'elles puissent se renouveler dans un même pays. Toutefois, le Bureau International des Expositions peut réduire exceptionnellement ce dernier délai jusqu'à un minimum de trois années, lorsqu'elle estime que ce délai est justifié par l'évlution rapide de telle ou telle branche de la production. La même réduction de délai peut être accordée aux expositions qui se tiennent déjà traditionnellement dans certains pays à un intervalle inférieur à cinq années.

Des expositions spéciales de nature différente ne peuvent avoir lieu dans un même pays à moins de trois mois d'intervalle.

Les délais mentionnés dans le présent article ont pour point de départ la date d'ouverture effective de l'exposition.

Article 2

L'article 10 de la Convention du 22 novembre 1928 est complété par la disposition suivante:

« Lorsque le poste de Directeur est vacant, le Conseil du Bureau International des Expositions élit, à la majorité absolue, un Directeur d'une nationalité d'un pays adhérent à la Convention. Le Directeur est nommé pour un nombre d'années déterminé par le règlement intérieur. Sa rémunération est fixée par le Conseil sur la proposition de la Commission du Budget ».

Article 3

Tout Etat pourra adhérer au présent Protocole en notifiant par écrit et par la voie diplomatique, au Gouvernement français son adhésion qui sera déposée dans les archives de celui-ci.

Toute accession nouvelle à la Convention du 22 novembre 1928 entraînera de plein droit l'adhésion au présent Protocole.

Le Gouvernement français transmettra immédiatement aux Gouvernements signataires et adhérents et au Président du Bureau International des Expositions la copie certifiée conforme de la notification en indiquant la date à laquelle elle a été reçue.

Article 4

Le présent Protocole sera ratifié. Chaque Puissance adressera, dans le plus court délai possible, sa ratification au Gouvernement français qui en donnera avis aux autres ignataires. Le présent Protocole entrera en vigueur pour chaque pays signataire le jour même du dépôt de son acte de ratification.

Fait à Paris, le 10 mai 1948.

France:
LÉON BARETY
MARCEL RIVEZ

Suisse:
BERNARD BARBEY

Suède:
K. STRÖMBERG

Italie:
QUARONI

Danemark:
P. HOFFMEYER

Liban:
AHMAD DAOUK

Finlande:
JOHAN HELO

Maroc:
OLIVIER MARIN

Haiti:
PLACIDE DAVID

Portugal:
AUGUSTO POTIER

Norvège:
BUGGE MAHRT

Belgique:
GUILLAUME

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per gli affari esteri
DE GASPERI

DECRETO MINISTERIALE 14 giugno 1952.

Sostituzione, in caso di assenza o di impedimento, del direttore generale dell'Ente per la colonizzazione del Delta Padano.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 febbraio 1951, n. 69, contenente norme per l'applicazione della legge 21 ottobre 1950, n. 841, a territori dell'Emilia e del Veneto e per la istituzione dell'Ente per la colonizzazione del Delta Padano;

Visto il decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, in data 16 giugno 1951, col quale il dott Paolo Gianmarioli veniva nominato direttore generale dell'Ente per la colonizzazione del Delta Padano;

Vista la deliberazione n. 232, in data 12 maggio 1952 del presidente dell'Ente predetto, con la quale si propone che l'attuale capo dei servizi amministrativi, dott. Fernando Felicori di Alfredo, venga incaricato di sostituire il direttore generale in caso di assenza o di impedimento;

Visto l'art. 11, ultimo comma, del citato decreto del Presidente della Repubblica;

Decreta:

Ai sensi dell'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 7 febbraio 1951, n. 69, il dott. Fernando Felicori di Alfredo capo dei servizi amministrativi dell'Ente per la colonizzazione del Delta Padano, è incaricato di sostituire il direttore generale dell'Ente stesso, in caso di assenza o di impedimento dei medesimo.

Roma, addì 14 giugno 1952

Il Ministro: FANFANI

(3029)

DECRETO MINISTERIALE 26 giugno 1952.

Nomina dei consiglieri di amministrazione governativi dell'Istituto Mobiliare Italiano.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141; 7 aprile 1938, n. 636; 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691, e il decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 10;

Visto l'art. 1 del regio decreto legislativo 2 giugno 1946, n. 491, che stabilisce, tra l'altro, la composizione del Consiglio di amministrazione dell'Istituto Mobiliare Italiano (I.M.I.) e determina in sette il numero dei membri da nominarsi dal Ministro per il tesoro;

Visto che occorre provvedere alla nomina dei membri suaccenati per il biennio 1952-53 e 1953-54;

Ritenuta l'urgenza di provvedere a tale nomina;

Decreta:

I signori: avv. Gino Bolaffi, direttore generale del Tesoro; dott. Cesare Gra, ispettore generale del Tesoro; dott. Carlo Urciuoli, direttore generale del Ministere

dell'industria e commercio; dott. Luigi Cerquetelli, direttore generale del Ministero della marina mercantile; prof. dott. Gaetano Stammati, direttore generale del Ministero delle finanze; dott. Luigi Attilio Iaschi, direttore generale del Ministero del commercio estero, sono confermati componenti del Consiglio di amministrazione dell'Istituto Mobiliare Italiano (I.M.I.), con sede in Roma, e resteranno in carica fino all'approvazione del bilancio 1953-54;

Il dott. Gustavo De Porcellinis, direttore generale del Ministero dei lavori pubblici, è nominato consigliere di amministrazione dell'Istituto Mobiliare Italiano (I.M.I.), con sede in Roma, e resterà in carica fino all'approvazione del bilancio 1953-54.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 26 giugno 1952

Il Ministro: PELLA

(3107)

DECRETO MINISTERIALE 26 giugno 1952.
Nomina dei sindaci governativi dell'Istituto Mobiliare Italiano.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141; 7 aprile 1938, n. 636; 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691, e il decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 10;

Visto l'art. 1 del regio decreto legislativo 2 giugno 1946, n. 491, che stabilisce, tra l'altro, la composizione del Collegio dei sindaci dell'Istituto Mobiliare Italiano (I.M.I.) e determina il numero dei membri da nominarsi dal Ministro per il tesoro;

Visto che occorre provvedere alla nomina dei membri suaccennati per il triennio 1952-53, 1953-54 e 1954-55;

Ritenuta l'urgenza di provvedere a tale nomina;

Decreta:

I signori: Girardi dott. Giovanni, ispettore generale del Ministero dell'industria e del commercio; Sica dott. Roberto, ispettore generale al Ministero della marina mercantile; Vichi dott. Umberto, direttore capo di ragioneria della Ragioneria generale dello Stato, sono nominati sindaci effettivi dell'Istituto Mobiliare Italiano, con sede in Roma, per gli esercizi 1952-53, 1953-54 e 1954-55.

I signori: Patrì dott. Libòrio, ispettore generale del Tesoro; Nuvoloni dott. Ludovico, ispettore superiore del Tesoro, sono nominati sindaci supplenti dell'Istituto Mobiliare Italiano, con sede in Roma, per gli esercizi 1952-53, 1953-54, 1954-55.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 26 giugno 1952

Il Ministro: PELLA

(3108)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Sostituzione del vice presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari di Massa Carrara

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 4086 in data 20 giugno 1952, il dott. Guido Lazzoni viene nominato vice presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari di Massa Carrara, in sostituzione del sig. Erminio Tonarelli, deceduto.

(3035)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO
ISPETTORATO GENERALE RAPPORTI FINANZIARI CON L'ESTERO
PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 143

CAMBI VALUTARI (Esportazione)
Cambi di chiusura del 1° luglio 1952

	Dollaro U. S. A.	Dollaro Canadese
Borsa di Bologna	—	—
» Firenze	624,90	640,50
» Genova	624,90	641 —
» Milano	624,94	642 —
» Napoli	624,90	633,50
» Palermo	624,91	640,44
» Roma	624,92	640,875
» Torino	624,92	639,50
» Trieste	624,92	—
» Venezia	—	—

Media dei titoli del 1° luglio 1952

Rendita 3,50 % 1906	67,20 ex
Id. 3,50 % 1902	62,60 ex
Id. 3 % lordo	66,20
Id. 5 % 1935	95 — ex
Redimibile 3,50 % 1934	72,575 ex
Id. 3,50 % (Ricostruzione) (con tagliando)	71,175 ex
Id. 3,50 % (Ricostruzione) (ex tagliando)	70,575 ex
Id. 5 % (Ricostruzione)	92,025 ex
Id. 5 % 1936	91,50 ex
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1959)	89,90
Id. 5 % (» 1° aprile 1960)	98,875
Id. 5 % (» 1° gennaio 1961)	98,875

L'ispettore generale contabile del Portafoglio dello Stato
DI CRISTINA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI
Cambi del 1° luglio 1952

Cambi medi per le valute di conto valutario esportazione e rimesse (Decreto-legge 19 settembre 1949, n. 632)

1 dollaro U.S.A.	Lit.	624,93
1 dollaro canadese	»	641,94

Cambio per le contrattazioni in lire sterline (Decreto Ministeriale 19 settembre 1949, *Gazzetta Ufficiale* 19 settembre 1949, n. 215).

1 lira sterlina . . . . . . Lit. 1.749,80

Cambi di compensazione
(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

Belgio	Lit.	12,50	per franco belga
Danimarca	»	90,46	» corona danese
Francia	»	1,785	» franco francese
Germania	»	148,77	» marco occid
Norvegia (c/nuovo)	»	87,48	» corona norvegese
Olanda	»	164.44	» fiorino olandese
Svezia (c/speciale)	»	120.78	» corona svedese
Svizzera (conto A)	»	142,90	» franco svizzero

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di titoli di rendita nominativa

(2ª *pubblicazione*). Elenco n. 9.

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con regio decreto 17 luglio 1910, n. 536 e 75 del regolamento generale, approvato con regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298, e art. 9 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 20 agosto 1947, n. 990, si notifica che a termini dell'art. 73 del citato regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sotto designate rendite, e fatta domanda a quest'Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi:

CATEGORIA del debito	NUMERO della iscrizione	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione Lire
Cons. 3,50 % (1906)	538601	Gioffrè Santi fu Domenico, dom. a Terranova di Sicilia (Caltanissetta)	525 —
Rendita 5 % (1935)	159824 (solo nuda proprietà)	Bellentani Maria Teresa fu Aristide, minore sotto la patria potestà della madre Zucchinetti Maria fu Giovanni Battista, dom. a Pallanza (Novara), con usufrutto a quest'ultima	265 —
Id.	176244 (solo nuda proprietà)	Allopito Paolo di Pietro, dom. in Torino, con usufrutto ad Allopito Pietro di Alessandro	2.000 —
P. R. 3,50 % (1934)	394097	Vecchio Anna Maria di Lorenzo, moglie di Pugliese La Corte Francesco fu Raffaele, dom. a Vibonati (Salerno), con vincolo dotale	1.750 —
Id.	386075	Pastore Fiorentina fu Pietro, minore sotto la patria potestà della madre Negro Irene di Giuseppe vedova Pastore, dom. a Torino	756 —
Id.	513108	D'Agostino Giuseppina di Nunziato o Annunziato, moglie di Lione Salvatore, dom. a Cassano Ionio (Cosenza), vincolata per dote	644 —

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse, che sei mesi dopo la prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, si rilasceranno i nuovi certificati, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato regolamento.

Roma, addì 10 aprile 1952

Il direttore generale: DE LIGUORO

(1800)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.